Alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione del secondo ciclo del sistema educativo provinciale

Deroga per l'a. s. 2023/2024 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro causa emergenza covid
Delibera n. 629 del 14/04/2022

Deroga per l'anno scolastico 2023-24 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuola-lavoro nei percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo provinciale, a seguito delle disposizioni organizzative delle attività didattiche nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID-19

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 629 Prot. n. 09/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Deroga per l'anno scolastico 2023-24 alle disposizioni attuative delle attività di alternanza scuolalavoro nei percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo provinciale, a seguito delle disposizioni organizzative delle attività didattiche nel periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID-19
Il giorno 14 Aprile 2022 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2022-D335-00015

Il relatore comunica,
il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nel testo oggi vigente e come da ultimo modificato con il decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, reca disposizioni di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento. La citata norma prevede che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione, vengano esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, secondo quanto previsto dallo Statuto e nei limiti delle previsioni recate dal decreto medesimo.
L'art. 1, comma 784 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021" ha disposto che "I percorsi in alternanza scuola lavoro (...) sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»," e che "a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b)
non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.".
In tal senso ha disposto l'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006, come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 20 giugno 2016 e dalla legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019
"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021", prevedendo che "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali", affidando alla Giunta il compito di individuare il monte orario dei percorsi di alternanza scuola-lavoro valido per la Provincia.
Lo stesso articolo, al comma 1 bis, stabilisce che "E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
Con la delibera n. 1616 del 18 ottobre 2019 la Giunta provinciale ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 65 della legge provinciale n. 5 del 2006 mantenendo un monte ore obbligatorio di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno 400 ore nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali e ad almeno 200 nell'ultimo triennio dei licei e quindi superiore a quello stabilito dalla disposizione nazionale sopra citata; la stessa delibera RIFERIMENTO : 2022-D335-00015

n. 1616 del 18 ottobre 2019 ha inoltre stabilito anche che a decorrere dall'anno scolastico 2019/20, il monte ore ai fini dell'ammissione all'esame di Stato fosse quello previsto dalla stessa delibera.
Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus. A
partire da quella data e con i primi casi di contagio registrati in Italia, si sono susseguiti una serie di provvedimenti, sia a livello provinciale che nazionale, che hanno inciso sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli studenti. In conseguenza di tali provvedimenti, con la deliberazione n. 631 del 15 maggio 2020 e la successiva deliberazione n. 589 del 16 aprile 2021 la Giunta Provinciale ha stabilito che per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23
il monte ore di alternanza scuola-lavoro ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, possa essere inferiore a quanto previsto dalla Giunta provinciale con delibera n. 1616 di data 18
ottobre 2019, fermo restando quale limite minimo quello previsto dalle disposizioni nazionali e che, per i percorsi di educazione degli adulti fosse ridotto il monte ore complessivo previsto dalla normativa nazionale per gli indirizzi tecnici, professionali e liceali di una percentuale del 30% in linea con la riduzione operata sull'intero monte ore curriculare del medesimo percorso di studi di educazione degli adulti. Con la deliberazione n.598 del 16 aprile del 2021, acquisito il parere favorevole della commissione consiliare permanente, è stata altresì
prevista la possibilità di deroga al limite del 50% delle attività da svolgersi all'esterno dell'istituzione scolastica di cui all'art. 65 c.1 bis L.P. 7 agosto 2006 n. 5.
Anche nei mesi successivi all'adozione della delibera n. 589 del 16 aprile 2021 la situazione sanitaria ha continuato a destare forte preoccupazione tanto che lo stato di emergenza è stato poi prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, con conseguenze anche sull'attività didattica durante l'anno scolastico 2021-22.
In particolare, nonostante fosse consentito, in base alla normativa statale e provinciale,
attivare percorsi di tirocinio o altre esperienze di alternanza scuola-lavoro, le istituzioni scolastiche e formative si sono trovate di fronte a molteplici difficoltà organizzative nell'attuare le attività per tutti gli

studenti. Il rispetto delle rigorose e stringenti disposizioni di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro connesse all'emergenza Covid-19 ed il comprensibile intento di limitare al massimo i potenziali contagi all'interno delle strutture,
hanno condizionato la possibilità degli enti esterni ad ospitare gli studenti all'interno delle proprie strutture, così che dall'inizio della pandemia da Covid-19 e per tutto il periodo emergenziale molte delle esperienze previste fuori dall'istituto, in primis il tirocinio curriculare e la visita aziendale, sono state cancellate ed in luogo delle stesse sono state organizzate iniziative a distanza o interne all'istituto.
A ciò si aggiunga che, come noto l'elevata contagiosità della variante Omicron fra dicembre 2021 e febbraio 2022, ha comportato un tasso di diffusione del virus molto elevata che ha di fatto impedito la normale programmazione delle attività didattiche: a causa dell'elevata percentuale di sospensione delle attività didattiche in presenza dell'intera classe o comunque RIFERIMENTO : 2022-D335-00015

a periodi di quarantena individuale degli studenti per contagio o contatto stretto in ambito extra-scolastico.
Per le ragioni esposte, anche se nei prossimi mesi vi sarà l'auspicato miglioramento della situazione pandemica e la progressiva uscita dalla fase emergenziale, è evidente che dal punto di vista organizzativo per le scuole sarà pressoché impossibile recuperare tali attività per le classi terze, dovendo dare in ogni caso priorità ai tirocini a quegli studenti e studentesse delle attuali classi quarte che durante lo scorso anno non hanno avuto l'occasione di accedere a tale tipo di esperienze, viste le note difficoltà ad attivare tirocini curriculari.
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno prevedere di estendere all'a.s. 2023-2024
quanto previsto dalla deliberazione n. 631 del 15 maggio 2020 e dalla successiva deliberazione n. 589 del 16 aprile 2021 in merito al monte ore obbligatorio ai fini dell'esame di Stato sia per i corsi diurni che per i percorsi di educazione degli adulti. Inoltre, per le considerazioni espresse in precedenza circa le difficoltà organizzative delle iniziative a causa delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, si ritiene altresì opportuno derogare dal limite del 50%, quale quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico, per l'anno scolastico 2023-24 permettendo così
alle istituzioni scolastiche e formative di programmare un maggior numero di esperienze significative all'interno dell'istituto o comunque a distanza.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 65 c. 1 bis L.P. 5 del 7 agosto 2006
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge d e l i b e r a 1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che per l'anno scolastico 2023/24 il monte ore di alternanza scuola-lavoro ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, sia per i percorsi quinquennali che per quelli quadriennali, possa essere inferiore a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con delibera n. 1616 di data 18 ottobre 2019 fermo restando quale limite minimo quello previsto dalle disposizioni nazionali;
2. di stabilire che per l'anno scolastico 2023/24 per i percorsi di educazione degli adulti vengono confermati tempi e modalità previsti dalla delibera della Giunta Provinciale n.
RIFERIMENTO : 2022-D335-00015

1423 del 10 agosto 2018 riducendo il monte ore complessivo previsto dalla normativa nazionale per gli indirizzi tecnici, professionali e liceali di una percentuale del 30% in linea con la riduzione operata sull'intero monte ore curriculare del medesimo percorso di studi di educazione degli adulti;
3. di stabilire che per l'anno scolastico 2023/24 la quota minima del monte orario di alternanza scuola-lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico possa essere inferiore al 50% per consentire alle istituzioni scolastiche e formative di programmare in caso di impossibilità a realizzare il monte ore minimo un maggior numero di esperienze significative all'interno dell'istituto;
4. di demandare alla competente struttura provinciale il compito di emanare eventuali ulteriori istruzioni

operative, laddove necessarie;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
RIFERIMENTO : 2022-D335-00015
Pag 5 di 6 LIB
Num. prog. 5 di 6
Adunanza chiusa ad ore 11:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.